



ATTO TELEMATICO DEPOSITATO IL 27 OTT 2021



Rep. 530/21

TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE CIVILE



TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Civile

R.G. n 3/2021

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 12 BIS E SEG. L. 3/12

Il Giudice Delegato

Visto il piano del consumatore presentato dai coniugi
 ai sensi dell'art 7 bis L 3/2012, la documentazione allegata e le integrazioni al
Piano, depositate il 22.4.2021 a seguito del decreto interlocutorio di questo Giudice in data
7-4-2021;

vista la relazione dell'OCC Dr Silvia Fuzzi
letta la contestazione al Piano depositata dal creditore SIGLA Srl, cessionario del quinto
dello stipendio (pensione) della

lette le memorie di replica dei debitori, la relazione ulteriore dell'OCC e la replica del
creditore

Firmato Da: UGOLINI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 38dc5ab08f60370853986e738cbcf66d
Firmato Da: MICONI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 70c7b1a4316ae20a68f6948b28244e



PREMESSO**La situazione economico-patrimoniale degli istanti e il piano.**

I ricorrenti, qualificandosi consumatori e componenti il medesimo nucleo familiare (coniugi conviventi) , hanno proposto ricorso a norma degli artt. 7, 7 bis ed 8 L 3/2012, prospettando un Piano del consumatore per il ripianamento della situazione di sovraindebitamento familiare;

Il Piano consiste nel mettere a disposizione dei creditori la somma mensile di € 1.300 – derivante dalle pensioni dei coniugi, al netto delle necessità mensili della famiglia, quantificate in € 1.200 – per tutta la durata del piano (7 anni dall'omologazione) ; i debitori trattengono per sé l'immobile di proprietà del marito, in cui abita la famiglia ; resterebbe in vita, all'esito della esecuzione del piano, l'ipoteca sull'immobile stesso ; l'omologazione del piano del consumatore travolgerebbe la cessione del quinto in corso.

Il trattamento dei creditori è così prospettato:

- pagamento integrale delle spese di procedura, quantificate in € 6.878,70 (compenso all'OCC ed al gestore) entro 12 mesi dall'omologa
- pagamento al 100% del creditore ipotecario di primo grado , con 84 rate mensili (di importi differenziati : v pag 22 e 23 Relazione OCC) con riparti parziali ogni 12 mesi a partire da 1 mese dopo l'omologa
- pagamento al 12,93% del creditore ipotecario di secondo grado, con 84 rate mensili (di importi differenziati : v pag 22 e 23 Relazione OCC) con riparti parziali ogni 12 mesi a partire da 1 mese dopo l'omologa
- pagamento al 100% dei creditori privilegiati generali (Comune di Coriano, Agenzia delle Entrate), entro 12 mesi dall'omologa
- pagamento al 8,84% dei creditori chirografari, entro 84 mesi dall'omologa suddivisi in unico riparto con decorrenza dal primo riparto dopo 72 mesi dall'omologa (così modificata, con le integrazioni, l'originaria proposta)

A seguito di decreto interlocutorio del GD , i debitori hanno depositato chiarimenti ed integrazioni ; la criticità relativa alla previsione della soddisfazione del creditore ipotecario di secondo grado nella misura del 12,93% del credito , potenzialmente in contrasto col disposto dell'art 7 c 1 , il periodo, in base al quale deve essere assicurato all'ipotecario " ...il pagamento in misura non inferiore a quella



realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al **valore di mercato attribuibile ai beni**...su cui insiste la causa di prelazione, come attestato dagli OCC , è stata superata dalla mancata contestazione dell'ipotecario, che ha così dimostrato di ritenere attendibile la valutazione dell'immobile proposta dall'OCC.

La Relazione dell'OCC

L'OCC Dr Fuzzi ha depositato una relazione particolareggiata relativa al Piano prescritta dall'art. 9, comma 3 bis, L. n. 3/2012.

Lo stesso ha svolto, debitamente autorizzato, le attività dell'OCC di consultazione banche dati e ha inviato circolare ai creditori.

La Dr Fuzzi ha confermato nella propria relazione la sussistenza del sovraindebitamento e ed ha indicato le cause dello stesso e la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni, le ragioni di incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, la solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni, gli atti dei debitori impugnati dai creditori, ha espresso giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai sovraindebitati nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Quanto alla convenienza per i creditori anche in confronto all'alternativa liquidatoria, l'OCC rileva come l'ipotesi liquidatoria perderebbe possibilità concreta di soddisfazione dei creditori; la proposta invece consente un pagamento anche dei creditori chirografari seppure in misura ridotta.

L'OCC afferma che si può ritenere con un sufficiente grado di ragionevolezza che il piano sia idoneo a risolvere la situazione di sovraindebitamento dei coniugi ed a conseguire le percentuali di pagamento proposte.

Egli ritiene ragionevoli e convenienti per i creditori le condizioni indicate nel piano, in quanto gli stessi, a fronte di un stralcio del loro credito, hanno tempi di soddisfacimento adeguati.

L'omogabilità' del piano

All'esito dell'udienza fissata ex art 12 bis L 3/2012, i creditori , regolarmente avvisati (si veda apposita relazione dell'OCC con relativa documentazione) , non hanno formulato contestazioni , ad eccezione del creditore SIGLA Srl (creditore di , cessionaria del quinto della pensione) .

La SIGLA Srl ha dedotto le seguenti contestazioni :

- 1 - la insufficienza della documentazione allegata dai debitori a ricostruire le ragioni e le modalità del sovraindebitamento e quindi a consentire la verifica della



meritevolezza , cioè della assenza di colpa grave nella produzione dell'indebitamento o di atti in frode alle ragioni dei creditori;

2- la effettiva sussistenza in capo ai ricorrenti della colpa grave nella assunzione dei debiti , attese le scarse risorse dei debitori e la contrazione da parte loro di finanziamenti evidentemente insostenibili fin dall'origine sulla base dei redditi goduti, come affermato dallo stesso OCC;

3 - la corretta valutazione del merito creditizio da parte della finanziatrice SIGLA Srl, tenuta a compiere la valutazione, ex art 124 bis TULB, sulla base delle dichiarazioni della cliente, la quale aveva dolosamente taciuto la sua condizione di soggetto già esposto dal punto di vista finanziario.

A fronte della contestazione del suddetto creditore, i sovraindebitati hanno dedotto la inammissibilità delle opposizioni, a norma dell'art 12 bis comma 3 bis, per non avere la società finanziaria correttamente valutato il merito creditizio della contraente

né averle fornito le necessarie informazioni ; hanno ribadito la insussistenza di colpa grave , anche tenuto conto che tutti i debiti erano stati da loro regolarmente onorati fino alla fine dell'anno 2019, quando la situazione era divenuta insostenibile a causa dell'aggravarsi del loro stato di salute e della sempre maggiore onerosità delle cure da affrontare.

Ritiene il giudicante , preliminarmente, che in sede di omologazione il Giudice sia chiamato a rinnovare, sulla base di ulteriori elementi comunque acquisiti - eventualmente, ma non necessariamente , attraverso le "contestazioni di convenienza" formulate dai creditori con le proprie osservazioni - il giudizio di ammissibilità del Piano già formulato in sede di fissazione dell'udienza: a norma dell'art 12 bis c 3, infatti, il Giudice omologa il Piano " *verificate la ammissibilità e la fattibilità* ", e quindi scrutinati nuovamente i requisiti prescritti dagli art 7, 8 e 9 L 3/2012 . L'OCC ha depositato una relazione integrativa, illustrativa di questi aspetti.

Ribadita la valutazione positiva dei requisiti già espressamente analizzati nel decreto di fissazione dell'udienza, in questa fase deve, dunque, essere espressa nuova valutazione sia nella completezza della documentazione allegata al ricorso e messa a disposizione dell'OCC, sia nella cd meritevolezza dei sovraindebitati , consistente nel non avere gli stessi determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art 7 c 2 lett d ter) .

Quanto alla eccezione di errata valutazione del merito creditizio da parte della finanziatrice- eccezione che va esaminata in via prioritaria, riguardando il giudizio di ammissibilità della opposizione all'omologazione - : l'art. 124-bis T.U.B pone a carico del



finanziatore l'onere di vagliare, prima della conclusione del contratto, il c.d. merito creditizio del consumatore, avvalendosi di "adeguate informazioni" ; l'art 12 c 3 bis L 3/2012, come introdotto dal DL 137/2020, impedisce al creditore che non abbia correttamente valutato il merito creditizio , in caso di inadempimento del debitore, di far valere – in sede di omologazione del Piano del consumatore - la situazione di consapevole difficoltà economica in cui questo versava al momento della stipulazione del finanziamento.

Nel caso in esame, la società finanziaria - che ha erogato alla un finanziamento di € 28.000 circa lordi (netti € 17.000 circa) nell'agosto 2016, quando la stessa, pensionata, era già esposta sia in via solidale per i debiti ipotecari, sia per un finanziamento COFIDIS - non risulta aver svolto alcuna autonoma istruttoria sulla solvibilità della finanziata, accontentandosi invece delle sue stesse dichiarazioni contenute nel modulo contrattuale predisposto unilateralmente e – soprattutto – della cessione del quinto della pensione. L'art 124 bis TULB non limita affatto l'indagine del finanziatore alle dichiarazioni rese dal consumatore, prevedendo invece che il merito creditizio del consumatore sia accertato " sulla base di **informazioni adeguate**, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". Tuttavia, la violazione del merito creditizio da parte del finanziatore, pure sostenuta dal gestore, non ha incidenza sulla valutazione della meritevolezza del debitore, ne' integra una presunzione di meritevolezza di quest'ultimo.

Il legislatore , infatti, ha fatto discendere dalla violazione delle regole del merito creditizio esclusivamente la preclusione, a carico del creditore , alla proposizione di opposizione o reclamo alla omologa.

Non vi sono norme specifiche che prevedano che la errata valutazione del merito creditizio comporti la esenzione del debitore da colpa grave : né tale esenzione può trovare fondamento nella disciplina generale in tema di responsabilità da inadempimento (artt 1218 e ss c.c.) ed aquiliana (artt 2043 e ss c.c.); il concorso di colpa, infatti, disciplinato dall'art. 1227 cc , assume rilievo per il legislatore sul piano dell'individuazione del danno , e non per escludere la possibile coesistenza di coefficienti colposi (anche gravi) a carico delle parti dello stesso rapporto.

Consegue che, anche ritenendo inammissibile l'opposizione alla omologazione proposta dalla SIGLA Srl per inadeguata violazione del merito creditizio , Il Giudice dovrà procedere ugualmente alla valutazione della meritevolezza dei sovraindebitati e potrà – in ipotesi – negarne l'esistenza.



La valutazione di meritevolezza del debitore (che integra il contrappeso unilaterale del Piano del consumatore e tutela indiretta degli interessi del ceto creditorio , che partecipa al procedimento solo nella forma delle opposizioni), consiste in un giudizio postumo sulla ragionevolezza della prospettiva di adempimento al momento dell'assunzione dell'obbligazione e, di conseguenza, sul grado di diligenza adottata dal debitore nella fase di assunzione del debito, sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio..

A seguito degli interventi normativi apportati alla L. n. 3/2012 con la recente L. n. 176/2020, per procedere alla omologazione, è richiesta **assenza di colpa grave, malafede, frode**, con un evidente alleggerimento della responsabilità del debitore rispetto alla normativa precedente - che richiedeva la assenza di colpa , anche lieve - , in linea con il favor dell'ordinamento per il contraente di maggiore fragilità contrattuale e per la attribuzione al debitore di una seconda chance.

Ricorre colpa grave nel caso in cui il debitore abbia assunto il debito quando era irragionevole, tenuto conto del proprio patrimonio e al proprio reddito, ritenere di potelo restituire regolarmente; si ha dolo quando l'obbligazione sproporzionata sia stata assunta consapevolmente o addirittura appositamente; la colpa lieve - la cui rilevanza è ora esclusa - si individua nell' ipotesi in cui il debito sproporzionato sia stato assunto quando con la semplice diligenza propria del consumatore il debitore avrebbe potuto verosimilmente non rendersi conto della sproporzione.

Nel caso in esame ritiene il Giudice che non sia ravvisabile un comportamento gravemente colposo dei ricorrenti nella formazione - progressiva - della situazione di sovraindebitamento.

Quanto alla iniziale assunzione di mutui ipotecari, all'epoca della loro stipulazione (anno 2004 ed anno 2008)entrambi i coniugi avevano un lavoro ed una normale prospettiva di reddito; lo scopo del debito era stato quello di valorizzare con ristrutturazione un immobile non completo di proprietà della Nespeca, che la stessa avrebbe poi donato ai figli per assicurare le loro esigenze abitative. L'indebitamento successivo - peraltro a condizioni gravose, come si evince dal contratto di finanziamento di SIGLA Srl - si è reso necessario per far fronte alla difficoltà a restituire le rate dei mutui e per soddisfare le esigenze di vita, a fronte di un progressivo aggravamento delle condizioni di salute dei coniugi, fino al 2019, anno in cui la situazione è divenuta insostenibile per l'incremento delle spese sanitarie.

L'esposizione debitoria non può essere addebitata a comportamenti rovinosi o improvvidi dei consumatori, che anzi fino a tutto il 2019 hanno provveduto a pagare con regolarità le rate dei mutui, anche contraendo nuovi finanziamenti a condizioni sempre



più onerose ; né risulta che gli stessi abbiano sostenuto spese di carattere voluttuario o con destinazione diversa dai bisogni di vita ; il profilo di colpa concretamente ravvisabile , per aver fatto ricorso al credito in misura progressivamente non più proporzionata alle proprie capacità patrimoniali , deve valutarsi eventualmente di colpa lieve.

Né è condivisibile l'affermazione dell'opponente circa la incompletezza della documentazione depositata a corredo della domanda, tale da non consentire la puntuale ricostruzione della situazione debitori e delle cause dell'indebitamento: l'OCC nella sua Relazione ha attestato che l'attuale indebitamento è documentato e ricostruibile, così come è ricostruibile l'attivo disponibile ed individuabile l'iter di formazione del debito, il tutto compatibilmente con la natura dei debitori, che sono consumatori e non professionisti o imprenditori , e che di conseguenza non sono tenuti a contabilizzare - ed abitualmente non contabilizzano - tutte le loro attività (ad es le spese di ristrutturazione degli immobili, le spese sanitarie) ed a conservare la traccia di ogni pagamento.

Il Piano, dunque, anche dal punto di vista della assenza di colpa grave, dolo o frode dei sovraindebitati può essere omologato.

L'opponente non ha formulato contestazioni di convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria (la quale, peraltro, comporterebbe la soddisfazione dei soli ipotecari e la destinazione agli altri creditori della medesima quota delle pensioni dei debitori per il ridotto periodo di 4 anni, ex art 14 quinquies c 4 e 14 undecies L 3/2012).

Il Piano, infine, risulta fattibile, poiché le risorse derivano da una quota costante dei redditi mensili (le pensioni) dei debitori stessi, € 1.300 mensili, per l'arco di tempo di sette anni ; l'immobile casa familiare, che rimane di proprietà del resterà gravato da ipoteca.

P.Q.M.

omologa il piano familiare del consumatore proposto dai coniugi ricorrenti;
dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al Piano medesimo ;
attribuisce all'Organismo di Composizione della Crisi gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. n. 3/2012;

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato nel sito internet del Tribunale di Rimini.

Rimini, il 20-10-2021



Il Giudice
Dr Francesca Miconi

